


DECRETO 30 ottobre 2003 n.143



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ratifica Decreto 1° settembre 2003 n.113 (Provvedimenti fiscali e amministrativi)

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 30 ottobre 2003, il Decreto Reggenziale 1° settembre 2003 n.113 (Provvedimenti fiscali e amministrativi) apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Provvedimenti Fiscali e Amministrativi

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 25 gennaio 1984 n. 9;

Visto l'art. 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 25 agosto 2003 n.74;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I

(Imposta di Registro, Ipotecaria e di Bollo)

Art. 1

Gli articoli 34, 35 e 37 della Legge 25 luglio 2003 n. 99 sono così sostituiti:

"Art. 34

Le ricevute di importo superiore a € 100,00 quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura dell'1,50%.

L'imposta di bollo è a carico della parte liberata, con la sola eccezione dei pagamenti a carico dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato, nel qual caso l'imposta è addebitata al creditore."

"Art.35

Sono soggetti fin dall'origine all'imposta di bollo di € 2,50 da scontare mediante applicazione di marche da bollo:

1. le scritture o domande per contratti tipo, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica ed i privati utenti. L'imposta è dovuta per ciascun utente e per ciascun foglio;
2. i permessi e le licenze rilasciate dalle autorità o Uffici di Polizia;
3. i certificati, le copie, gli estratti relativi agli atti dello Stato Civile ed Anagrafe; se i predetti documenti sono rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo, sono dovuti i diritti di segreteria da riscuotere mediante marca da bollo da € 0,50;
4. le ricevute bancarie;
5. il duplicato del modello IGR "G" e della dichiarazione del sostituto d'imposta da parte della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
6. le copie conformi dei documenti fiscali o aventi rilevanza fiscale (dichiarazione dei redditi, documenti di trasporto, fatture, ecc.);
7. il visto turistico;
8. le domande per il rilascio di certificati quando sono prescritte in bollo da apposita norma."

"Art. 37

Sono soggetti all'imposta di bollo di € 5,00 ogni cento facciate, o frazione di cento, i registri ed i libri contabili o commerciali che devono essere presentati all'Amministrazione Finanziaria per la vidimazione.

La vidimazione (o timbratura) dei biglietti per le lotterie e per i concorsi a premi è soggetta all'imposta di bollo di € 5,00, ogni 1.000 biglietti."

Art. 2

Le voci n. 8bis, 23, 24, 28 e 56 della Tabella "A" (Tariffe dell'Imposta di Registro) allegata alla Legge 25 luglio 2003 n. 99 sono così sostituite:

N.	OGGETTO DELLA IMPOSIZIONE	Misura della imposta progressiva	Misura della imposta proporzionale %	Fissa	Osservazioni

		%			
8 bis	Prestiti contro cessioni di stipendi o salari		0,50		Da calcolarsi sulla sola somma sborsata
23	Contratti di prestazione d'opera		0,50		
24	a. Contratti di appalti, subappalti, ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, trasporti, fornitura di beni o servizi, ecc.		1,00		Fatte salve le norme di cui all'art. 42 della Legge n.10/2000
24	• Contratti di appalti o sub appalti per costruzioni e simili da eseguirsi fuori territorio			250,00	
28	Divisioni:				
	I - a) fino alla concorrenza della giusta quota di ciascun dividende			50,00	
	b) per maggiori assegni		5 (come per la vendita)		
	II - inter liberos (come per le donazioni)				
56	I contratti indicati ai numeri 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 29 IV, V, VI			50,00	Per la trasmissione di beni mobili esistenti all'estero e per i crediti e le obbligazioni quando nascono e/o sono esigibili all'estero.

Art. 3

L'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali assoggetta all'imposta di bollo, mediante applicazione delle relative marche, i seguenti atti:

- a. Dichiarazione sostitutiva di notorietà € 10,00;

- b. Atto di consenso per il rilascio del passaporto, della patente di guida. Della carta d'identità, del lasciapassare per un minore e del suo inserimento nel passaporto del genitore € 5,00;
- c. Atto di consenso per il rilascio della licenza di caccia, di pesca o similari €10,00;
- d. Richiesta di rilascio carta d'identità valida per l'espatrio € 5,00;
- e. Stato di famiglia originario € 7,50.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 2 primo comma e dell'art. 12 della Legge 27 settembre 1984 n. 5 sono dovute le seguenti tasse da riscuotere mediante marca da bollo:

- a. tassa per la domanda del passaporto: € 5,00
- b. tassa di rilascio del passaporto individuale: € 1000;
- c. tassa di rinnovo del passaporto: € 7,00;
- d. tassa di rilascio del passaporto collettivo: € 20,00.

Art. 5

I diritti da riscuotere mediante marca da bollo per la legalizzazione dei documenti sono i seguenti:

- a. legalizzazione di firma apposta da pubblici funzionari (o soggetti equiparati) € 1,00;
- b. legalizzazione delle firme apposte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai € 2,00 (i relativi atti devono essere timbrati o preventivamente vistati dall'Ufficio del Registro ed Ipoteche, presso il quale possono essere anche depositati per il successivo inoltro al "servizio legalizzazioni").

Art. 6

La domanda per il rilascio del Permesso di Soggiorno o della Residenza è assoggettata all'imposta di bollo di € 5,00 mediante applicazione della marca da bollo.

Art. 7

Sono assoggettati ad imposta di bollo, mediante applicazione delle relative marche, i seguenti atti ed attività amministrative:

- a. attestato dei periodi di soggiorno: € 10,00;
- b. certificato di residenza effettiva. € 10,00;
- c. permessi per ballo o manifestazioni: domanda € 5,00 concessione: € 10,00;
- d. esportazione di armi per privati: domanda € 10,00; autorizzazione: € 20,00;
- e. permessi per vendita di armi per armerie: domanda €10,00; autorizzazione € 10,00;
- f. restituzione delle denunce delle armi: € 10,00;
- g. licenze da caccia: Libretto € 10,00; permesso € 1500;
- h. porto d'armi per uso sportivo: libretto: € 20,00; rinnovo annuale: € 10,00;
- i. inviti turistici domanda € 20,00;
- j. concessione ex novo dei permessi di soggiorno: modulo e concessione € 20,00;
- k. rinnovo del permesso di soggiorno: € 10,00;
- l. dichiarazioni di denuncia di smarrimento o furto di documenti e/o rilascio di attestato di avvenuta denuncia: € 5,00;
- m. registri per armi: € 10,00;
- n. registro per alberghi: € 5,00;

- o. schede per acquisto armi: € 50,00 ogni 100 schede;
- p. copie conformi rilasciate dai Corpi di Polizia: € 500 per ogni foglio.

Art. 8

La dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla Legge 21 ottobre 1988 n. 105 è assoggettata all'imposta di bollo nella misura corrispondente a quella dovuta per i certificati sostituiti.

Art. 9

Sono abrogati gli articoli 15 e 16 della Legge 25 luglio 2003 n. 99.

Art. 10

L'articolo 4 della Legge 29 ottobre 1981 n. 83 è così sostituito:

"Art. 4

L'ammontare dell'imposta proporzionale o fissa liquidata a norma della presente legge, per le iscrizioni, gli annotamenti e le trascrizioni non può essere inferiore ad € 50,00."

TITOLO II

(Imposte e Diritti Catastali)

Art. 11

La tabella delle imposte e dei diritti catastali di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTE E DIRITTI CATASTALI	DIRITTI FISSI EURO	IMPOSTE GRADUALI	ANNOTAZIONI
TITOLO I			N.B. L'imposta graduale per ogni voltura non può essere inferiore a € 10
VOLTURE CATASTALI	20		
Trasferimento di beni immobili o diritti reali		4?	

IMPOSTE E DIRITTI CATASTALI	DIRITTI FISSI EURO	IMPOSTE GRADUALI	ANNOTAZIONI
TITOLO II			
CERTIFICATI ED ESTRATTI			
per ogni certificato od estratto	5		
per ogni numero di mappa o di catasto da trascrivere negli atti da emettere	1		
per ogni trasferimento del diritto di proprietà	3		
oltre n° 4 fogli	3		
TITOLO III			
VISURE			
Consultazione dei registri ed atti con o senza estrazione	4		
Appunti	ogni 15 minuti		
TITOLO IV			
TIPI DI FRAZIONAMENTO (catasto terreni)			
per ogni numero di mappa e per ogni numero confinante accennato e se richiesto	2		
per ogni ettaro o frazione di ettaro	2		
per ogni autenticazione di estratti di mappa	15		
per ogni particella generata eccedente la prima	2		

TITOLO V			Più € 10 di diritti catastali se rilasciate per tipo
copie eliografiche			
copie di planimetrie di fabbricati			
di formato A4	1		
di formato A3	3		
per formati maggiori e ad ogni A4 in più	1		

incremento di			di frazionamento
Se rilasciate per frazionamento urbano	5		
copia di un foglio di mappa	22		
copia intera di una scheda di partitario	3		
per ogni scheda eccedente le prime 5	2		
per informazioni cartografiche in formato DXF	40		
per ogni kbyte eccedente i 1440		0,03	

TITOLO III

(Modifiche al Regolamento di Contabilità)

Art. 12

In deroga all'articolo 34 della Legge 25 luglio 2003 n. 99, come modificato dal precedente art. 1, i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo dei fondi a rendere, di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità approvato con Decreto 24 aprile 2003 n. 53, sono assoggettati al bollo di quietanza quando superano l'ammontare di € 260,00; in tal caso l'ammontare dell'imposta da riscuotere mediante marca da bollo deve essere sempre arrotondato per eccesso fino al raggiungimento del valore della marca da bollo.

Art. 13

Il primo capoverso dell'articolo 42 del Regolamento di Contabilità approvato con Decreto 24 aprile 2003 n. 53 è così sostituito:

"Art. 42

La ritenuta a titolo di bollo di quietanza viene applicata dall'Ufficio Generale Contabile su tutti i pagamenti con le seguenti esclusioni: nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità, quando sono restituite somme non dovute, quando sono effettuati pagamenti e rimborsi relativi a trasferte, quando sono sostenute spese di rappresentanza e similari fuori territorio e quando sono corrisposti contributi per finalità non aventi scopo di lucro."

TITOLO IV

(Disposizioni Finali)

Art. 14

Restano in vigore le norme abrogate dall'art. 17 della Legge 25 luglio 2003 n. 99 e non sostituite.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2003/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*